

CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI

Ai sensi del DPR 220/2001 vengono stabiliti i seguenti criteri di valutazione dei titoli:

TITOLI DI CARRIERA

Max Punti 15

Servizio di ruolo o non di ruolo nel profilo a selezione in categoria D o qualifiche corrispondenti presso Aziende/Enti del S.S.N. o altre pubbliche amministrazioni punti 1,2/anno

Servizio di ruolo o non di ruolo nel profilo a selezione in categoria inferiore presso Aziende/Enti del S.S.N. o altre pubbliche amministrazioni punti 0,6/anno

Servizio di ruolo o non di ruolo nel profilo a selezione in categoria superiore presso Aziende/Enti del S.S.N. o altre pubbliche amministrazioni punti 1,8/anno

Il servizio prestato presso strutture sanitarie accreditate sarà valutato in ragione del 25% della durata ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 761/79.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO

Max Punti 6

Per la suddivisione e assegnazione dei titoli accademici e di studio viene fatto riferimento a quanto previsto dall'art.11 del DPR 220/01 che dispone: "i titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire".

Nello specifico la commissione dispone le seguenti valutazioni:

- altra laurea triennale/magistrale attinente punti 1,0000
- master universitari di I livello punti 0,4000 per anno
- master universitari di II livello punti 0,6000 per anno
- Dottorato di ricerca punti 2,0000
- Scuole di Specializzazione Universitaria punti 0,5000 per anno

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI

Max Punti 3

La valutazione delle pubblicazioni è globale e deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato. Le pubblicazioni per essere valutate devono essere edite a stampa e devono essere integralmente presentate in allegato alla domanda.

La commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:

- a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
- b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

Max Punti 6

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.

In tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica.

Il punteggio attribuito dalla commissione è globale ed è determinato dai singoli elementi documentali validamente prodotti dal candidato.

La Commissione ritiene pertanto di valutare quanto segue:

1. Periodi lavorativi svolti presso SSN e strutture accreditate con SSN, con rapporto di lavoro non dipendente (coco/Ip/int/assegni di ricerca/borse di studio) punti 0,600 per anno;
2. Attività di docente/relatore a corsi/convegni attinenti punti 0,1000 cad.
3. Partecipazione a corsi/convegni attinenti, esclusa la formazione obbligatoria, punti 0,0200 cad.

La commissione determina altresì i seguenti criteri generali per la valutazione dei titoli:

1. i servizi saranno valutati fino alla data del rilascio del relativo certificato oppure, in presenza di autocertificazione, farà fede la data della stessa;
2. i certificati devono essere rilasciati dal legale rappresentante dell'Ente, in originale o in copia autenticata o auto-certificata;
3. i servizi omogenei, prestati nella stessa posizione funzionale o qualifica, anche se in sedi diverse, saranno cumulati tra loro;
4. per i periodi di servizio non specificatamente determinati le annate saranno calcolate dal 31/12 del primo anno all'1/1 dell'ultimo anno, mentre le mensilità dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
5. per la valutazione dei servizi le frazioni di anno saranno valutate in ragione mensile, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni: non saranno valutati periodi di servizio pari o inferiori a giorni 15;
6. in caso di servizi contemporanei sarà valutato solo il servizio più favorevole al candidato;
7. non saranno valutati titoli presentati successivamente al termine utile per la presentazione delle domande;
8. non saranno assegnati punteggi alle idoneità in concorsi;
9. non saranno valutati attestati laudativi, nè gli incarichi svolti durante il servizio qualora rientrino nei compiti propri delle qualifiche rivestite;